



CITTA' DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI E DELLE STRADE PRIVATE AD INTERESSE PUBBLICO

Deliberazione di Consiglio Comunale n°33 del 24/04/2024

Settore POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI E DELLE STRADE PRIVATE AD INTERESSE PUBBLICO

PRINCIPI

Il presente Regolamento si ispira all'attuazione dei seguenti principi generali:

- garantire la fruibilità pubblica della strada o porzione di strada vicinale o privata ad interesse pubblico;
- promuovere il miglioramento delle strade vicinali o private di interesse pubblico, attraverso interventi di manutenzione;
- ricognizione dei Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali o private di interesse pubblico soggette al pubblico transito, costituiti ex D.L. n° 01/09/1918 n° 1446 e costituzione di nuovi consorzi ai sensi dell'art 14 L. 126/1958;
- provvedere alla classificazione e declassificazione delle strade comunali extraurbane e vicinali o private di interesse pubblico (art. 13 comma 5 D.Lgs. N° 285/92);
- curare ed aggiornare l'elenco delle strade comunali extraurbane e vicinali (comma 6 art. 13 D.lgs 285/92);
- disciplinare le modalità di gestione e di partecipazione del Comune di Verbania alle spese per la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico che ricadono nel territorio comunale.

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Per il proseguo del seguente regolamento si definiscono "strade vicinali" le strade di proprietà privata destinate al transito di una determinata comunità di soggetti o sottoposte ad un diritto di pubblico transito, sia all'interno che all'esterno del centro urbano. Elemento fondamentale delle strade vicinali è l'idoneità della strada, o di un tratto di essa, a soddisfare esigenze di interesse generale, consistenti nella necessità dell'uso per garantire la circolazione o per raggiungere edifici o località di interesse collettivo.
2. Si definiscono strade agrarie o interpoderali le strade che attraversano terreni privati, costituite per l'esclusivo uso dei fondi limitrofi.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le strade statali, strade provinciali, strade comunali, strade agrarie o interpoderali, strade private ad uso privato.
4. Le strade che risultano dalle mappe catastali quali strade vicinali e che sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento perché non ricomprese nell'apposito elenco, sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù, passi e governo del territorio.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica alle strade vicinali, come indicate e definite all'art. 1 comma 1.
2. Tutte le viabilità ricomprese all'interno dei Centri abitati, ove sia di fatto esercitato un diritto di uso pubblico, sono equiparate alle strade "Comunali" così come disposto dall'art. 2 comma 7 del D.L. 285/92 con esclusione delle Strade Classificate Regionali e Provinciali.

ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il quadro normativo di riferimento per la definizione dei criteri del presente regolamento è costituito principalmente dalle seguenti norme di legge:
 - Decreto Legge Luogotenenziale 1 settembre 1918 n° 1446;
 - Art. 14 della Legge 12 febbraio 1958 n° 126, rubricato "*Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico*" che statuisce espressamente che "*La costituzione dei consorzi previsti dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 1 settembre 1918, n° 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria (...)*";
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, recante "Nuovo codice della strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, recante "Regolamento di Attuazione al Codice della Strada";
 - Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici".

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE

1. La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, quale generale attività di programmazione territoriale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. B) del T.U.E.L. 267/2000.
2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve prevedere espressamente di approvare il nuovo stradario aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate.
3. Nel caso di declassificazione, le strade interessate divengono automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con esclusione di qualsiasi ed ulteriore forma di uso pubblico.
4. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del

fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o del mancato riscontro di fatto del pubblico transito.

5. La classificazione di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove esista il riscontro di fatto dell'uso pubblico reiterato nel tempo o un interesse pubblico a detto uso e la strada da classificare concreti la fattispecie di cui agli articoli 2, comma 6 lett. D), e 3, comma 1 n° 52), del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada".
6. In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo, come di seguito riportato.
7. Il declassamento delle strade di uso pubblico, oltre che d'Ufficio, può essere chiesto da parte dei proprietari dei fondi contermini, finalizzato al definitivo passaggio di proprietà con atto notarile, che potrà comunque essere redatto anche in presenza di servitù o diritti di terzi, riportando gli stessi nell'atto medesimo.
8. Per tali casi la procedura si svolgerà nel seguente modo:
 - a. Richiesta di uno o più proprietari di fondi contermini con i seguenti allegati:
 - Mappa catastale;
 - Visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
 - Scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
 - Repertorio fotografico;
 - Relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento.
 - b. Esame preliminare da parte del 4° Dipartimento Programmazione Territoriale con:
 - Verifica se il tracciato risulta incluso nell'elenco delle strade vicinali;
 - Verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico;
 - Verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari.
 - c. Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni.
9. In caso d'accoglimento:
 - a. Redazione del frazionamento da parte del proprietario richiedente;
 - b. Rogito, registrazione, trascrizione e vulture catastali a cura e spese del proprietario richiedente.
10. Nel caso di richiesta di classificazione di strada vicinale d'uso pubblico d'iniziativa privata da privati si seguirà la seguente procedura:
 - a. Richiesta di uno o più proprietari di fondi contermini con i seguenti allegati:
 - mappa catastale
 - visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
 - scheda riepilogativa dei proprietari interessati
 - relazione circa le motivazione della richiesta di classificazione
 - relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità
 - repertorio fotografico
 - b. Esame preliminare del competente Servizio Tecnico con:
 - verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle strade vicinali;
 - verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico

- verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari,
 - c. Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni;
11. In caso d'accoglimento:
- a. Redazione dei frazionamenti da parte del proprietario richiedente;
 - b. Rogito, registrazione, trascrizione e volture a cura e spesa del proprietario richiedente.

ART. 5 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere ammesse, con le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico (fatto salvo il rilascio dei previsti atti autorizzativi), purché adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.
2. Laddove al classamento fra le strade vicinali di una nuova porzione di strada corrisponda la dismissione di una porzione di strada vicinale non più soggetta a pubblico transito potrà essere valutata la possibilità di redigere un contestuale atto di classificazione e declassamento ed un conseguente rogito di permuta sempre a cura e spesa del cittadino proprietario di fondi contermini promotore della richiesta.
3. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio Comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta Comunale, fatte comunque salve le normative e procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

ART. 6 - PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI TRA UTENTI DI STRADE VICINALI.

1. La costituzione di Consorzi per la manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico ha natura obbligatoria (ex art.14 L. n. 126/1958).
2. La procedura per la costituzione del Consorzio deve seguire le disposizioni del D.L. Lgt n. 1446/1918 e del presente regolamento. Lo Statuto consortile verrà redatto dal Comune in accordo con i privati.
3. Nel caso di strade vicinali soggette ad uso pubblico in assenza di iniziativa da parte degli utenti il Comune procede alla costituzione d'ufficio del Consorzio (ai sensi del combinato disposto di cui art. 5 D.L.lgt n. 1446/1918 e dell'art. 14 co. 2 della L.126/1958).
4. Il Presidente del Consorzio è il referente dell'Amministrazione Comunale, in ordine a tutto quanto concerne le strade vicinali afferenti al Consorzio stesso.

5. Il Comune è rappresentato nei Consorzi nella persona del Dirigente del 4° Dipartimento Programmazione Territoriale o suo delegato

ART. 7 – PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

1. La partecipazione alle spese concessa dall'Amministrazione Comunale per la manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali sarà commisurato ad un importo compreso tra il 20% ed il 50% della spesa complessiva, come previsto nell'apposito Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del D.L.Lgt. n° 1446/1918 e dell'Art. 14 della L. n° 126/1958.

ART. 8 – RISORSE

1. Allo scopo di finanziare gli interventi è istituito un apposito capitolo di spesa in sede di bilancio comunale, il cui stanziamento viene deciso, annualmente, compatibilmente alle risorse finanziarie del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale può contribuire alle spese, per lo stesso valore del contributo, anche attraverso:
 - Fornitura dei materiali necessari alla manutenzione;
 - Nolo di mezzi e attrezzatura per la posa in opera dei suddetti materiali;
 - Supporto al Consorzio attraverso la propria struttura tecnica e amministrativa.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale dovrà essere individuata la struttura tecnica e amministrativa deputata a fornire supporto ai Consorzi per la manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali.

ART. 9 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria contribuiscono al mantenimento in buono stato delle strade vicinali, senza alterarne le caratteristiche.
2. A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di interventi di manutenzione ordinaria ammessi al contributo del Comune:
 - ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato;
 - riprese di asfalti esistenti;
 - fresatura dell'inerte esistente per livellare il piano stradale;
 - manutenzione, ripristino ed esecuzione di fossi stradali e chiaviche.
3. E' possibile effettuare altri interventi che la Giunta comunale, previo accordo con il Presidente del Consorzio ritenga adeguati al caso specifico di volta in volta presentatosi.
4. Rimane in ogni caso a totale carico dei frontisti la corretta pulizia e taglio dell'erba nelle banchine laterali e scarpate, comprese le necessarie potature delle fronde che

occupino la sede. In caso di intervento dell'Amministrazione Comunale le spese saranno poi addebitate ai relativi proprietari o al Consorzio.

ART. 10 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finalizzati al mantenimento della funzionalità della strada compromessa a seguito di eventi calamitosi o ritenuti necessari a seguito di particolari circostanze.
2. Si citano a titolo esemplificativo alcune tipologie di interventi di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo:
 - ripristino di viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
 - ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento, previa dimostrazione dell'avvenuta manutenzione ordinaria dei medesimi;
 - esecuzione di fossette laterali o chiaviche;
 - esecuzione di canalette e canali di scolo trasversali;
 - asfaltatura o trattamenti con semi-penetrazione di strade bianche;
 - cementificazione di tratti di massicciata;
 - modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche.

ART. 11 – DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Sono ammessi a richiedere il contributo esclusivamente i Consorzi di cui al D.L.Lgt. n° 1446/1918 ed all'art. 14 della L. n° 126/1958, in persona del Presidente *pro tempore*.
2. I contributi dovranno essere richiesti presentando apposita domanda corredata da un progetto costituito da:
 - Relazione descrittiva, fotografica e quadro economico, comprensivo delle spese tecniche ed amministrative;
 - Elaborati grafici costituiti almeno da una corografia, planimetrie quotate in scala adeguata, rappresentative di eventuali sottoservizi, del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
 - Computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale per le opere pubbliche in vigore al momento della presentazione della domanda di contributo, ed eventuale analisi dei prezzi non presenti nel prezzario regionale.
3. Le domande di contributo potranno essere avanzate anche in assenza di specifico progetto di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora riferite all'attività del Consorzio, comunque indispensabile per garantire la fruibilità delle strade vicinali ad esso afferenti.

ART. 12 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Gli interventi indispensabili a mantenere e salvaguardare la pubblica incolumità, proposti dal Servizio comunale competente o come tali dallo stesso riconosciuti, avranno assoluta priorità rispetto l'atto di ripartizione dei contributi.
2. Negli altri casi, qualora vengano presentate nei termini più istanze da parte di diversi Consorzi, si procederà, previa valutazione della congruità dei lavori e dell'importo complessivamente richiesto da parte del Dipartimento LLPP/Settore Manutenzioni a stilare una graduatoria secondo i criteri di seguito riportati:
 - a. utilità dell'intervento in considerazione del livello di degrado delle strade:
 - alta, da punti 51 a punti 100;
 - media, da punti 21 a punti 50;
 - bassa, da punti 0 a punti 20;
 - b. tipo di intervento:
 - miglioramento delle caratteristiche funzionali: da punti 21 a punti 50;
 - mantenimento delle caratteristiche funzionali: da punto 0 a punti 20;
 - c. c) impatto dell'intervento sulla viabilità:
 - alto, da punti 21 a punti 50;
 - basso, da punti 0 a punti 20.

ART. 13 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per l'assegnazione dei contributi verrà predisposto, con cadenza almeno annuale, un apposito bando che verrà pubblicizzato a termini di legge.
2. L'assegnazione del contributo viene comunicata, entro i termini fissati nel bando, al Presidente del Consorzio richiedente a mezzo di lettera raccomandata recante il provvedimento di assegnazione, l'importo riconosciuto e le modalità di erogazione dello stesso.
3. Il contributo del Comune, una volta concesso, non può variare in aumento per eventuali maggiori spese verificatesi rispetto alle previsioni iniziali. I contributi economici vengono erogati con cadenza annuale, a fronte della presentazione di fatture o altri documenti contabili attestanti l'esecuzione dei lavori.
4. I contributi sotto forma di fornitura di materiali, noli e supporto tecnico amministrativo, predeterminati nel loro importo, saranno erogati compatibilmente con le esigenze manifestate dai Consorzi nella richiesta.

ART. 14 – CONTROLLO DEI LAVORI

1. I lavori effettuati dai Consorzi, relativi alle domande di contributo, devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti, tenuto conto delle indicazioni tecniche fornite dal competente Settore del Comune.
2. È facoltà del Comune eseguire delle verifiche in corso d'opera per mezzo dei propri organi tecnici.

ART. 15 – INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

1. In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente con interventi di urgenza o di somma urgenza, sostenendone la spesa per un importo compreso tra il 20% ed il 50% del totale, ovvero quanto previsto con il previsto Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 5 del D.L.Lgt. n° 1446/1918 e dell'Art. 14 della L. n° 126/1958 rispetto a quanto rivalendosi sui consorziati per la restante quota.
2. Nel caso non sia previsto negli accordi del Consorzio di cui al punto precedente una percentuale di compartecipazione alle spese, ovvero in assenza dello stesso, la percentuale da intendersi sarà del 20%.

ART. 16 – RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PRIVATA

1. Il regolamento di gestione dei Consorzi disciplina nel dettaglio la modalità di contribuzione degli associati, in modo che, al netto del contributo a carico del Comune, l'importo soggetto a contribuzione risulti dalla somma di una quota fissa e di una quota mobile.
2. La quota fissa relativa alle spese tecniche e amministrative di funzionamento del Consorzio, dovrà essere uguale per tutti i consorziati.
3. La quota mobile dovrà essere determinata sulla base millesimale determinata per ogni Consorzio.
4. Ai fini del presente articolo, le proprietà degli utenti consorziati e i dati identificativi di ogni singolo utente devono essere iscritti in un apposito catasto consorziale, distinto per strade e tenuto secondo norme di dettaglio fissate dal regolamento di gestione.

ART. 17 – POTERI DEL COMUNE SU STRADE VICINALI.

1. I poteri ed i compiti che vengono esercitati dal Comune sulle strade vicinali, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n°285/92, comprendono:

- l'espletamento dei servizi di vigilanza e polizia stradale, compresa l'emanazione di ordinanze;
- la garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione, tramite gestione e pulizia delle strade, dei fossi e di quant'altro fosse necessario nel caso di inadempienze da parte dei Consorzi, salvo rivalsa dei relativi oneri per la quota a carico degli stessi;
- rilascio di autorizzazioni e concessioni;
- controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
- apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

ART. 18 – LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Nelle strade vicinali la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento per la sede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 e 7 del D. Lgs n° 285/92 e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spesa dell'Amministrazione comunale.

ART. 19 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 18 del presente Regolamento, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni e sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale concederle ed imporre le relative prescrizioni.
2. Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Comando di Polizia locale quando , precisando i veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, porta complessiva a pieno carico) nonché il tratto di strada da percorrere.
3. L'autorizzazione richiesta potrà essere rilasciata, previo parere tecnico obbligatorio favorevole del competente Dipartimento LLPP/Settore Manutenzioni, con validità pari a mesi 12 dalla data di rilascio, rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

ART. 20 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

1. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 18 del presente Regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata

comunicazione al Comando di Polizia locale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal competente Settore tecnico del Comune.

2. Nel caso in cui gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati al Comando di Polizia locale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengono da questo ripristinati secondo le indicazioni del Settore tecnico del Comune (quali), il Servizio di Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.

ART. 20 – RINVII DI LEGGE

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa esplicito rinvio alle norme contenute nel Codice Civile, nel D. L. Lgt. 01/09/1918 n. 1446, nel D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e suo Regolamento Attuativo, nel D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e nel Nuovo Codice della strada (D. Lgs. 285/1992) e relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 495/1992).

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE CONSEGUENTI

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 del 30/11/2015, nonché ogni altra disposizione precedente.
2. In caso di modifica normativa nazionale o sovranazionale che incida, anche indirettamente, sul presente regolamento, lo stesso dovrà ritenersi disapplicabile e non cogente.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
4. Il presente regolamento verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Città di Verbania, sezione Documenti e Dati, sottosezione Documenti di funzionamento interno – Regolamenti.